



Repertorio n.54.973

Raccolta n.20.694

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

(esente da bollo art.19 tabella All.B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642
e art.223 duodecies disposizioni transitorie del Cod.Civ.)

REPUBBLICA ITALIANA

Tredici luglio duemilaventidue.

A Bergamo, in Viale Vittorio Emanuele II n.4, nel mio studio.

Avanti a me Dott. Francesco Boni, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

sono presenti i signori

ZONCA Andrea, nato a Bergamo il 27 agosto 1975, residente a Dalmine (BG) in Piazza delle Ortensie n.9,

Codice Fiscale ZNC NDR 75M27 A794Q;

VALOTI Enrico Ermanno, nato a Treviglio (BG) il 16 maggio 1985, residente a Dalmine in Piazza Leone XIII n.10,

Cod. Fiscale VLT NCR 85E16 L400K;

PARIMBELLI Beatrice Chiara, nata a Bergamo il 27 ottobre 1992, residente a Dalmine in Viale Antonio Locatelli n.9,

Codice Fiscale PRM BRC 92R67 A794I;

CASERI Lorenzo, nato a Monza (MB) l'1 giugno 1994, residente a Bergamo in Piazza Pontida n.41,

Codice Fiscale CSR LNZ 94H01 F704E;

CRIVENA Francesco, nato a Bergamo il 19 marzo 1987, residente a Dalmine in Via Degli Anemoni n.5,

Codice Fiscale CRV FNC 87C19 A794R;

VALOTI Davide Ottavio, nato a Treviglio il 10 settembre 1989, residente a Dalmine in Via Cascina Nuova n.14,

Codice Fiscale VLT DDT 89P10 L400O;

tutti cittadini italiani.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale

convengono e stipulano quanto segue:

Tra i signori ZONCA Andrea, VALOTI Enrico Ermanno, PARIMBELLI Beatrice Chiara, CASERI Lorenzo, CRIVENA Francesco e VALOTI Davide Ottavio, in veste di soci cooperatori,

viene costituita

una società cooperativa con la denominazione sociale:

“Sun-fai società cooperativa”.

La Società potrà qualificarsi anche - in forma abbreviata - "Sun-fai"

STATUTO SOCIALE

La Società cooperativa si qualifica a mutualità prevalente ed è regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle dello Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

Per quanto non espressamente previsto, i comparenti fanno riferimento alle norme del codice civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata, ed alle leggi speciali che regolano la materia.

SEDE SOCIALE E INDIRIZZO

La società ha sede nel Comune di Dalmine.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i comparenti precisano che l'indirizzo della società è fissato in Via Anemone n.5.

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 18/07/2022

al n. 34936

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, nonchè escluso qualsiasi intento lucrativo, ha per oggetto le seguenti attività:

- a) produzione, compravendita, utilizzo, erogazione e ripartizione di energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabile;
- b) operatività sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandataria con o senza rappresentanza;
- c) fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Compagnia di Servizi Energetici (Energy Service Company) e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- d) promozione e realizzazione di opere ed infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
- e) promozione e/o formazione di produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- f) sensibilizzazione, formazione di cultura ed educazione delle comunità in cui opera ad un uso consapevole, socialmente giusto ed ecosostenibile dell'energia. Promozione di enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
- g) progettazione e realizzazione, anche tramite i propri soci, di piattaforme informatiche che permettano ai soci e a chi ne beneficia di:
 - progettare la realizzazione di impianti personalizzati;
 - efficientare l'uso dell'energia prodotta dai soci e migliorarne la condivisione;
- h) acquisto di terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- i) acquisto del diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
- j) offerta di beni e/o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato migliorando la qualità della vita;
- k) offerta di beni e/o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli;
- l) promozione e partecipazione a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale;
- m) offerta di servizi di ricerca, di progettazione, di consulenza economico-sociale, di realizzazione e vendita di beni e/o servizi nell'ambito dell'economia civile, volti a promuovere la collaborazione, la reciprocità, la condivisione di beni e/o servizi per un sistema a minor impatto economico e ambientale.

Il tutto con le inerenti attività complementari e strumentali indicate a titolo esemplificativo nello Statuto Sociale.

DURATA-ESERCIZI SOCIALI

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2045, salvo proroga, o anticipato scioglimento.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre dell'anno corrente.

CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è ripartito in quote di partecipazione.

Ciascuna quota di partecipazione ha un valore nominale minimo di Euro 25,00

(venticinque).

I comparenti sottoscrivono qui all'atto una partecipazione di 25,00 (venticinque) Euro ciascuno, che liberano mediante conferimenti in denaro (pari a venticinque Euro ciascuno), a mezzo di contanti consegnati all'organo amministrativo, trattandosi di importo per il quale la Legge 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni non impone il ricorso a specifiche e diverse modalità di pagamento.

Il totale dei conferimenti ammonta quindi complessivamente ad Euro 150,00 (centocinquanta).

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della Società per i primi tre esercizi viene affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da sei membri, nominati nelle persone dei signori:

ZONCA Andrea, VALOTI Enrico Ermanno, PARIMBELLI Beatrice Chiara, CASERI Lorenzo, CRIVENA Francesco, sopra generalizzati, e MIGLIO Antonio (nato a Foggia il 17 febbraio 1994, residente a Faeto - FG - in Via Scirocco n.9, Codice Fiscale MGL NTN 94B17 D643K) tutti soci cooperatori, che accettano la carica e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'art. 2475 del Cod.Civ., gli amministratori ora nominati hanno preventivamente messo a disposizione la dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Cod.Civ. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Alla carica di presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il signor CASERI Lorenzo ed alla carica di vicepresidente il signor CRIVENA Francesco, che accettano l'incarico.

SPESE

Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa Euro 2.500,00, sono poste a carico della società e per l'eccedenza a carico dei soci.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, i comparenti riconoscono di aver ricevuto per iscritto l'informativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - General Data Protection Regulation (GDPR) concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile ed autorizzano il trattamento, la conservazione e la trasmissione dei dati personali, in conformità all'informativa ricevuta, per tutte le attività richieste o dovute da parte del notaio e per le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

Io notaio ho letto quest'atto e l'allegato Statuto ai comparenti, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono alle ore 8,25.

L'ho scritto con mezzo elettromeccanico e l'ho completato a mano su tre pagine di un foglio.

F.to Beatrice PARIMBELLI Chiara

F.to Andrea ZONCA

F.to Francesco CRIVENA

F.to Lorenzo CASERI

F.to VALOTI Enrico Ermanno

F.to Davide Ottavio VALOTI

F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

STATUTO
SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

1. La Cooperativa è denominata "Sun-fai società cooperativa" o, in forma abbreviata, "Sun-fai".
2. La Cooperativa ha sede nel comune di Dalmine (BG).
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2045, ma potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea dei soci.
4. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al punto 2 dell'articolo 1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nel punto 2 dell'articolo 1.
5. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
6. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 2

(Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa Sun-fai, nel diffondere un'economia basata sulla condivisione, la reciprocità e sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, si propone di realizzare da sola o in collaborazione con altri operatori (persone fisiche e giuridiche) progetti e servizi che generino benefici in favore dei soci, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera.
2. La Cooperativa è apartitica ed indipendente. Si propone di realizzare un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili.
3. La Cooperativa si propone di coinvolgere e promuovere la partecipazione alla vita sociale da parte dei soci. Si prefigge di attivare nelle comunità in cui opera iniziative volte a far cultura intorno ai temi trattati.

Articolo 3



(Oggetto sociale)

1. La Cooperativa Sun-fai, nel perseguimento dello scopo mutualistico e senza fine di lucro di cui all'articolo precedente, ha per oggetto prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore delle energie rinnovabili, alternative e/o innovative.

In particolare, ha per oggetto:

- a) produzione, compravendita, utilizzo, erogazione e ripartizione di energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabile;
- b) operatività sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandataria con o senza rappresentanza;
- c) fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Compagnia di Servizi Energetici (Energy Service Company) e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- d) promozione e realizzare opere ed infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
- e) promozione e/o formazione di produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
- f) sensibilizzazione, formazione di cultura ed educazione delle comunità in cui opera ad un uso consapevole, socialmente giusto ed ecosostenibile dell'energia. Promozione di enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
- g) progettazione e realizzazione, anche tramite i propri soci, di piattaforme informatiche che permettano ai soci ed a chi ne beneficia di:
 - progettare la realizzazione di impianti personalizzati;
 - efficientare l'uso dell'energia prodotta dai soci e migliorarne la condivisione;
- h) acquisto di terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- i) acquisto del diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
- j) offerta di beni e/o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato migliorando la qualità della vita;
- k) offerta di beni e/o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli;
- l) promozione e partecipazione a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale;

m) offerta di servizi di ricerca, di progettazione, di consulenza economico-sociale, di realizzazione e vendita di beni e/o servizi nell'ambito dell'economia civile, volti a promuovere la collaborazione, la reciprocità, la condivisione di beni e/o servizi per un sistema a minor impatto economico e ambientale.

2. La Cooperativa può prestare fidejussioni e altre garanzie, costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, nonché partecipare, anche finanziariamente, ad iniziative private e pubbliche in difesa dell'ambiente, che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

(Requisiti dei soci)

1. Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, interessate al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Cooperativa reputa ammissibile un candidato socio:

- a) se persona fisica, che abbia raggiunto la maggiore età;
- b) se non esercita, direttamente o indirettamente, attività d'impresa in concorrenza con quella della Cooperativa;

3. La Cooperativa contempla solo soci cooperatori (api), oltre ai titolari di strumenti finanziari non partecipativi (pellicano).

4. I soci cooperatori (api) - ai soli fini organizzativi interni - possono essere a loro volta suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci innovatori (fuchi)
- b) soci produttori (regina)
- c) soci consumatori o collaboratori (operai).

5. I soci collaboratori possono essere a loro volta suddivisi in più gruppi (Arnie), corrispondenti a categorie di soci, sulla base dei progetti imprenditoriali della Cooperativa cui ciascun'Arnia partecipa.

6. Il socio innovatore (ape fuco) è tale se interessato a ideare nuovi progetti imprenditoriali per la Cooperativa, verificandone poi le strategie e la realizzazione.

7. Il socio produttore (ape regina) è tale se interessato a fornire beni, servizi e/o prestazioni lavorative alla Cooperativa.

8. L'investitore qualificato (pellicano) è tale se ha sottoscritto strumenti finanziari non partecipativi; non gode di diritti amministrativi e non possiede la qualità di socio.

9. Ogni socio può appartenere ad una o più delle suddette categorie.

10. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

11. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

12. La Cooperativa può dividere il territorio in più Aree. Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali elencati in apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

13. Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un Area e/o a un Arnia (Gruppo).

Articolo 4-bis

(Strumenti finanziari)

1. Ai sensi dell'Art.2526, ultimo comma, del Codice Civile la cooperativa può emettere ed offrire in sottoscrizione titoli di debito e strumenti finanziari "ibridi", cioè privi di diritti amministrativi, solo ad investitori qualificati.

2. La delibera dell'assemblea che approva l'emissione di titoli di debito e strumenti finanziari emana anche il relativo regolamento stabilendo:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. Si applicano le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, all'assemblea speciale dei possessori dei titoli, di cui sopra.

4. In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la Cooperativa deve nominare il Collegio sindacale.

Articolo 5

(Domanda di ammissione)

1. Chi è interessato all'ammissione a socio cooperatore deve presentare una domanda scritta contenente l'indicazione dei propri dati anagrafici e la dichiarazione di voler aderire al programma della Cooperativa, accettandone lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio provvede all'iscrizione del socio ammesso nel libro dei soci, dopo aver verificato che il suo versamento sia

dell'intero valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta (a differenza dei soci finanziatori, per i quali è previsto il versamento del solo 25%), sia delle eventuali spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli amministratori, sia dal sopra-prezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori, sia dell'eventuale prestito sociale richiesto. La qualità di socio si acquista a partire dalla data della predetta iscrizione.

3. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dallo stesso consiglio.

Articolo 6

(Partecipazioni sociali)

1. La partecipazione sociale è rappresentata da quote.
2. Ogni quota ha un valore nominale pari a 25 (venticinque).
3. Dal libro dei soci deve risultare, che ciascun socio sia sempre titolare di una partecipazione di almeno venticinque euro e che non siano superati i limiti di cui all'art. 2525 del Cod.Civ..
4. Le quote di partecipazione dei soci cooperatori non possono formare oggetto di comproprietà, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 7

(Circolazione delle partecipazioni sociali)

1. Le quote di partecipazione dei soci cooperatori non possono essere cedute verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
2. In caso di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori a coloro che non siano già non soci, il consiglio di amministrazione, nell'autorizzare tale trasferimento su richiesta dell'avente causa, osserva l'articolo 5, in quanto compatibile. Il consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
3. In caso di trasferimento tra soci delle partecipazioni dei soci cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa in forma scritta richiedendo le relative variazioni del libro dei soci.
4. Il consiglio di amministrazione non autorizza la cessione delle quote dei soci cooperatori, se questa determina l'inosservanza del comma terzo dell'articolo 6.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:
 - a) fornire beni, servizi o prestazioni lavorative alla Cooperativa, se socio cooperatore produttore;
 - b) preferire l'acquisto di beni e di servizi offerti dalla Cooperativa, rispetto a quelli di altri fornitori;

- c) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
- d) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci, comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e la sua variazione, in modo che risulti dal libro dei soci;
- f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o servizi della Cooperativa.

Articolo 9

(Scambi e vantaggi mutualistici del socio)

1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.
2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni, sulla base di un'apposita deliberazione assembleare, sia degli sconti di varie specie che la Cooperativa determini con apposita deliberazione consiliare;
- 3) Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori produttori in proporzione alla quantità e alla qualità dei beni, servizi e/o prestazioni lavorative forniti alla Cooperativa e tra i soci cooperatori utenti in proporzione alla quantità dei beni e/o servizi acquistati dalla Cooperativa.

Articolo 10

(Recesso del socio)

1. Il socio ha diritto di recedere se:
 - a) non ha concorso alle deliberazioni di cui all'articolo 2437, comma primo del codice civile;
 - b) Si trova in un'altra situazione corrispondente a una causa inderogabile di recesso prevista dall'ordinamento.
2. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
3. Il diritto di recesso è esercitato per l'intera partecipazione del socio cooperatore mediante raccomandata indirizzata alla Cooperativa.
4. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione.
5. Il recesso ha effetto rispetto al rapporto sociale dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.
6. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Articolo 11

(Esclusione del socio)

1. Il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio se costui:

a) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

b) ha mostrato come socio cooperatore, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, un disinteresse almeno biennale per l'attività della Cooperativa, omettendo di operare, a insindacabile giudizio di tale consiglio, in modo significativo con essa;

c) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa della Cooperativa;

d) ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Cooperativa;

e) si rende responsabile di azioni contrarie agli interessi della Cooperativa, che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con raccomandata ed è immediatamente esecutiva. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

3. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia dell'esclusione dalla Cooperativa, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

4. Il provvedimento di esclusione è impugnabile ed il relativo giudizio è rimesso all'Arbitro previsto dall'Articolo 41 comma 2 del presente Statuto.

Articolo 12

(Morte o estinzione del socio)

1. In caso di morte o estinzione del socio cooperatore, ai suoi aventi causa spetta il diritto al rimborso del valore delle quote di partecipazione ai sensi dell'articolo successivo.

2. In alternativa quanto sopra, l'erede o uno degli eredi, designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto. Purché possieda i requisiti prescritti e ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della morte del socio al Consiglio di Amministrazione, e questo acconsenta.

Articolo 13

(Quota di liquidazione del socio uscente)

1. Il consiglio di amministrazione può scegliere di far acquistare da un non socio o di rimborsare le quote di partecipazione del socio uscente.

2. In caso di rimborso la liquidazione è pari al valore nominale delle quote del socio cooperatore uscente, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso.

3. In caso di rimborso il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Articolo 14

(Organizzazione dei soci)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei soci alle scelte della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 3 del presente statuto, la Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree) e destinare ciascun socio preferibilmente ad un'Area sulla base della propria residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle Aree.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 15

(Organi sociali)

1. Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17

(Tipologie di assemblee dei soci)

L'assemblea può essere generale o separata.

Articolo 16

(Competenze dell'assemblea generale)

1. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- a) delibera sul progetto di bilancio e sulla destinazione degli utili e delle riserve;

- b) delibera sulla ripartizione dei ristorni;
- c) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e può revocarli;
- d) nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e, se del caso, il revisore legale, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
- e) determina il compenso di ciascun amministratore, compreso quello del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, di ciascun sindaco, compreso quello del presidente del collegio sindacale, e del revisore legale;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) sugli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2524 del codice civile;
- k) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
- j) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
- k) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 17

(Convocazione delle assemblee)

1. L'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal consiglio di amministrazione, presso la sede della Cooperativa o in altro luogo del territorio della Repubblica italiana. L'assemblea generale è convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo dei soci risultante dal libro dei soci, od al domicilio risultate dal libro dei soci per quelli privi di indirizzo di posta elettronica a mezzo raccomandata, ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, con l'elenco delle materie da trattare.

Se l'assemblea generale è preceduta da una o più assemblee separate, questo termine decorre dalla data della prima assemblea separata.

L'avviso di convocazione è accompagnato da un'informativa, predisposta dal consiglio di amministrazione, volta a illustrare gli argomenti elencati nel relativo ordine del giorno.

2. Il termine massimo di convocazione di cui al comma precedente può corrispondere a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa deve redigere il bilancio consolidato o se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. In quest'ultimo caso l'organo

amministrativo dovrà farsi carico di indicare le ragioni della proroga nella relazione sulla gestione annessa al bilancio.

3. Il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci, i quali sottoscrivono tutti la relativa richiesta e indicano gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, anche senza la contemporanea presenza fisica del Presidente, del segretario, dei soci, degli amministratori e del sindaco nello stesso luogo (*full audio/video conference*), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

5. L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario. Nelle assemblee che si svolgono del tutto *on line* (*full audio/video conference*) non è richiesto che l'avviso di convocazione indichi un luogo di convocazione e dunque nemmeno il segretario deve trovarsi in uno specifico luogo.

6. In ogni caso il verbale assembleare può essere redatto successivamente alla riunione; nel caso in cui la funzione di segretario sia svolta da un notaio (sia nel caso di assemblea totalmente o parzialmente in presenza, che nel caso di intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione), il verbale può essere validamente sottoscritto dal solo notaio, negli altri casi il verbale di assemblea dev'essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

(Intervento e voto nelle assemblee)

1. Possono intervenire a ciascuna assemblea e hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

2. Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci legittimati a partecipare a queste possono intervenire e hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive assemblee separate.

3. Possono intervenire all'assemblea separata e hanno diritto di voto i soli soci appartenenti alla corrispondente Area e/o Gruppo.

4. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, ma senza diritto di voto, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile o dall'organo sociale che l'ha convocata in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori assembleari.

5. Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

6. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con diritto di voto da altro socio persona fisica, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante. Il socio non può farsi rappresentare nell'assemblea, se nell'avviso di convocazione della relativa assemblea si prevede la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

7. Ogni socio può rappresentare un massimo di tre altri soci. Le deleghe sono menzionate nel verbale e vengono conservate agli atti. La delega non può essere rilasciata in bianco, ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli amministratori, i componenti degli Organi di Controllo e i dipendenti della Cooperativa o di società da questa controllate. La delega è sempre revocabile.

Articolo 19

(Lavori assembleari)

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti.

2. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati, purchè raggiunga almeno un terzo di tutti i voti esprimibili dai soci iscritti a Libro socio ed aventi diritto al voto.

3. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo dei soci richieda di procedere per appello nominale. L'avviso di convocazione dell'assemblea può prevedere la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

4. La nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del presidente e del vicepresidente del consiglio dei liquidatori della Cooperativa e dell'eventuale loro presidente avviene a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del suo presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di votare in modo palese.

5. Anche in caso di voto segreto, il socio che abbia interesse può far risultare dal verbale assembleare la propria astensione o il proprio dissenso. Se l'avviso di convocazione dell'assemblea prevede la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica, il voto nella relativa assemblea è sempre palese.

6. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi

dal presidente ove non redatti dal notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Articolo 20

(Presidenza dell'assemblea generale)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:
 - il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
 - oppure un amministratore appositamente delegato dal consiglio di amministrazione;
 - oppure da un soggetto nominato dall'assemblea, temporaneamente presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato dal presidente, e un numero di scrutatori considerato rispetto al numero dei soci presenti.
4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 21

(Assemblee separate)

1. Per ciascuna Area e/o Gruppo cui appartengono almeno dieci soci, il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.
2. L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati, in misura di un delegato ogni dieci soci di ciascuna Area, cui spetta il compito di rappresentare i soci nell'assemblea generale. Per ogni delegato effettivo deve essere un delegato supplente.
3. Il funzionamento delle assemblee separate è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

(Composizione e durata della carica)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a undici consiglieri, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero prima della elezione.
2. I soci diversi dalle persone fisiche possono indicare la persona fisica eleggibile come amministratore.
3. La maggior parte di componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori persone fisiche.
4. Non è eleggibile come consigliere chi lo sia già stato per almeno quattro mandati consecutivi.

5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del proprio mandato.

6. L'Assemblea dei Soci potrà approvare un apposito Regolamento elettorale che, oltre a stabilire tempi e modalità di presentazione delle candidature, tenda a garantire una adeguata rappresentanza a tutti quei territori dove si concentrino gruppi significativi di soci, in coerenza con le previsioni di organizzazione della Cooperativa su base territoriale di cui all'art. 14 del presente Statuto.

7. Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 23

(Organizzazione interna)

1. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.

2. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina un segretario anche diverso da un consigliere.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:

il vicepresidente;

il consigliere più anziano di nomina;

il consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere. I consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può richiedere ai delegati di fornire in Consiglio informazioni sulla gestione delle deleghe ricevute.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con cadenza almeno quindicinale.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti.

7. Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci né le materie sulle quali debbono agire, per legge, unicamente gli amministratori, riepilogate nel comma 4 dell'art. 2381 c.c.

Articolo 24

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Il consigliere resta in carica fino alla prima assemblea successiva, che delibera in merito al subentro.
2. Se vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, affinché provveda a sostituirli.
3. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere sostituito.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti i consiglieri, il Collegio sindacale, se nominato, convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 25

(Lavori consiliari)

1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
2. Il consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno e comunque tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario. Il consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale, se nominato.
3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto (con le stesse regole e forme previste dal presente statuto per l'assemblea dei soci, all'Articolo 17).
4. Il voto del consigliere non può essere dato per rappresentanza e deve essere espresso in modo palese.
5. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri e sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri e al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa. Se poi tale interesse è in conflitto con quello della Cooperativa, il consigliere interessato non può votare la relativa proposta di deliberazione.

Articolo 26

(Competenze)

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri nel gestire della Cooperativa.

2. Il consiglio può deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni e degli atti necessari all'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 27

(Rappresentanza della Cooperativa)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrali e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo, previa apposita deliberazione consiliare, possono conferire a chiunque speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

3. La rappresentanza della Cooperativa in liquidazione spetta al liquidatore unico, oppure al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti del collegio con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 28

(Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.

2. Il direttore è il capo del personale e partecipa con parere consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 29

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico-scientifico della Cooperativa, disciplinandolo eventualmente con apposito regolamento.

2. Il comitato fornisce pareri al consiglio circa le attività esercitabili dalla Cooperativa. Al Comitato spetta una funzione consultiva e propositiva, affinché la Cooperativa si sviluppi nell'ambito dei criteri di sostenibilità, così come individuati nel presente Statuto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

(Composizione e durata della carica)

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade dall'ufficio chi si trovi in una delle situazioni elencate nell'articolo 2399 del codice civile e chi sia, amministratore, sindaco o revisore legale di società od enti concorrenti con la Cooperativa.
3. I sindaci sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa ad una assemblea o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio sindacale o a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione.

Articolo 31

(Riunioni)

1. Il collegio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dal comma terzo dell'articolo 28 (con le stesse regole e forme previste dal presente statuto per l'assemblea dei soci, all'Articolo 17).
2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei sindaci presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 32

(Competenze)

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
2. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire il controllo contabile al collegio sindacale o ad un revisore legale.
3. Qualora non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, dovrà comunque essere nominato il revisore o società di revisione.

TITOLO IV

RENDICONTAZIONE - UTILI - PATRIMONIO

Articolo 33

(Rendicontazione)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio consolidato.

3. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2.

Articolo 34

(Destinazione degli utili)

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:

- a riserva legale per una quota non inferiore al trenta per cento;
- al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

2. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma precedente:

- potrà essere distribuito ai soci cooperatori a titolo di dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- potrà essere distribuito a remunerazione degli strumenti finanziari in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- le riserve non potranno essere distribuite fra i soci cooperatori.

Articolo 35

(Riserve)

1. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 36

(Finanziamento della Cooperativa)

1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. Questa attività sarà sempre svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. La Cooperativa può decidere di emettere strumenti finanziari non partecipativi ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile o in altre forme previste dalla legge.

Articolo 37

(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e del codice civile, in quanto compatibili.
2. L'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38

(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Bergamo.
2. Le controversie non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e scelto preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative.

Articolo 39

(Regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione predispone i regolamenti che dovessero risultare necessari od opportuni, sottoponendoli, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 40

(Disciplina applicabile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni sulla cooperativa a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.to Beatrice PARIMBELLI Chiara
F.to Andrea ZONCA
F.to Francesco CRIVENA
F.to Lorenzo CASERI
F.to VALOTI Enrico Ermanno
F.to Davide Ottavio VALOTI
F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 18 luglio 2022